



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

## VERSAMENTO ACCONTO TASI ANNO 2015

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

RILEVATO che l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e fattispecie assimilate, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione consiliare n. 37 del 16 luglio 2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti riferite ai servizi TASI e TARI;

### INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2015** deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2015.

#### **Chi deve pagare**

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

Nel Comune di Velletri non si applica la quota della Tasi a carico dell'inquilino in quanto l'aliquota del tributo era stata azzerata per gli immobili già assoggettati al pagamento dell'Imu.

#### **Definizione di abitazione principale, pertinenze e fattispecie assimilate**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, oltre alle specifiche fattispecie di equiparazione disposte dal legislatore, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.

Si evidenzia, inoltre, che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Si informa che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, se sussistono le suddette condizioni, l'IMU non è dovuta mentre la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.

#### **Scadenze di versamento**

Il pagamento della Tasi dovrà essere effettuato in n. 2 rate:

- prima rata: entro il 16 giugno si effettua il versamento dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno precedente;

- seconda rata: entro il 16 dicembre si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e detrazioni approvate per il 2015.

### Aliquote Tasi

Il calcolo della TASI per la rata di ACCONTO dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 39 del 24 luglio 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e unità immobiliari e relative pertinenze ad essa assimilate ai sensi del vigente regolamento IMU e dell'art. 13, comma 2, lett. a), b), c) e d), del D.L. 201/2011	3,3 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina IMU	0,0 per mille

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un'aliquota comunque non superiore all'1 per mille. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

### Detrazioni

La detrazione è pari a euro 70,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fattispecie assimilate, esclusa l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado per la quale viene riconosciuta una detrazione pari a euro 35,00. La sola detrazione di euro 70,00 è maggiorata di un ulteriore importo pari a euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, fino al massimo di quattro, fiscalmente a carico del soggetto passivo, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### Base imponibile

- *Fabbricati iscritti in catasto*: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (esclusi A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (escluso D/5)	65	Cat. D/5	80

La base imponibile per il calcolo della TASI è quindi la stessa di quella per l'IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore categoria catastale.

Il calcolo del tributo deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota stabilita dal Comune. Il tributo è dovuto in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

**Pagamento:** Il versamento dell'acconto TASI 2015 può essere eseguito mediante il **modello F24** utilizzando i seguenti codici tributo previsti dall'Agenzia delle Entrate:

Descrizione	Codice tributo
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

Il “**codice comune**” da indicare per il Comune di Velletri è **L719**.

La Tasi potrà essere versata anche con l'apposito bollettino postale approvato dall'Agenzia delle Entrate e disponibile presso tutti gli uffici postali.

### Per maggiori informazioni:

- Sul sito internet comunale (indirizzo <http://www.comune.velletri.rm.it>) è disponibile un applicativo “Calcolo IUC 2015” che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo del tributo dovuto. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, con la compilazione automatica e stampa del modello per il versamento del tributo.
- Presso il competente ufficio della Velletri Servizi SpA ubicato in V.le dei Volsci,57- tel. 069631533.

Velletri, 8 giugno 2015.

L'Assessore alle Finanze  
Dott.ssa Marilena Ciarcia

Il Dirigente Settore Finanziario  
Dott.ssa Ramona Vannelli